

N. 426/2016 -1 R.G. Es

N-1202 Prou.

Il Giudice dell'esecuzione, GOT dr.ssa Carmen Capitò

letti gli atti, sciolta la riserva che precede;

ritenuto che ricorrono le condizioni (gravi motivi e grave ed irreparabile danno) per concedere la sospensione dell'esecuzione, in particolare:

l'opposizione spiegata da _____ avverso l'atto pignoramento di crediti verso terzi ex art.72 bis D.P.R. 602/73 da parte di Equitalia Sud, va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., atteso che con la spiegata opposizione si deduce, quale primo motivo, la **nullità del pignoramento esattoriale** derivante dall'omessa notificazione dello stesso atto, nonchè degli atti presupposti (notifica delle cartelle di pagamento ed intimazione ex art. 50 DPR 602/73); la stessa, inoltre, va considerata tempestivamente proposta nel termine prescritto (venti giorni) dovendosi computare il *dies a quo* dalla conoscenza legale dell'atto da parte dell'opponente, ovvero 20.06.2016 ed essendo il ricorso depositato in data 08.07.2016;

tale vizio può essere fatto valere davanti al G.O., per come espressamente sancito dalla recente pronuncia del Supremo Collegio (Cass. Civ. Sez. 3, 7.5.2015, N. 9246);

ritenuta, tale eccezione fondata, atteso che, dalla relata di notifica dell'atto di pignoramento, emerge che la stessa è avvenuta in _____ a mani di familiare convivente, ovvero in luogo diverso rispetto all'effettivo luogo di residenza dell'opponente che risulta essere dall'anno 2008 _____ per come si evince dalla documentazione prodotta dallo stesso (certificato storico di residenza, busta paga), sicchè, in tale ipotesi la notifica deve ritenersi nulla, conformemente al principio espresso dal Supremo Collegio secondo il quale "*in tema di notifica effettuata a mani di un familiare del destinatario, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui la notificazione sia stata eseguita nella residenza propria del familiare, diversa da quella del destinatario dell'atto, in tal caso non potendosi ritenere avverato il presupposto della frequentazione quotidiana su cui si basa l'ipotesi normativa della presumibile consegna*" (Cass. Civ. Sez. VI, Ord. N. 26189, 21.11.2013; conf. Sez. VI, Ord. N. 7750, 5.4.2011; Sez. VI, sent. n. 7830, 17.4.2015; Cass. Sent. n. 18202, 16.9.2016);

che l'eccezione anzidetta va ritenuta assorbente rispetto alle altre questioni sollevate nella spiegata opposizione;

che stante la consistente somma pignorata - € 26.108,31 - il pericolo di grave ed irreparabile danno, è tale da giustificare, ai sensi dell'art.60 D.P.R. 602/73, la sospensione dell'esecuzione esattoriale intrapresa, alla luce delle motivazioni addotte dall'opponente;

osservato che, esauendosi con il presente provvedimento la fase "cautelare" prevista dall'art. 618 c.p.c., va fissato termine per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo della causa, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

considerato che con sentenza 22033/2011 la Suprema Corte ha stabilito che "*nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma secondo. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla legge 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di*

adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente, - deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito";

ritenuto che le spese della presente fase sommaria debbano essere poste a carico di Equitalia stante la soccombenza virtuale;

P.Q.M.

DISPONE LA SOSPENSIONE dell'esecuzione intrapresa da Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di _____ con pignoramento di crediti verso terzi ex art.72 bis D.P.R. 602/73.

Fissa termine perentorio di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà.

Condanna il creditore Equitalia Sud spa al rimborso in favore dell'opponente delle spese della presente fase cautelare liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre Iva e c.p.a e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Locri 15.09.2017

H.G.E.
GOT dott.ssa Carmen Capito

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

21 SET 2017

ok per 22-9-17
A